

TAR Campania (sede di Salerno), 21 marzo 2022, n. 769: autorizzazione unica rifiuti ex art. 208 DLgs 152/06 – non sovrapponibilità con AUA

La sentenza in esame si sofferma sulla natura giuridica dell'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'art. 208 d. lgs. 152/2006, rammentando che essa costituisce il provvedimento finale di un procedimento autorizzatorio unico in cui convergono tutti gli atti di assenso e pareri comunque denominati afferenti all'ambiente, all'urbanistica ed edilizia, alle attività produttive che sono sostituiti ad ogni effetto dal provvedimento autorizzatorio unico. Quest'ultimo raggruppa in sé tutte le competenze amministrative di verifica e di controllo di compatibilità dell'impianto con l'osservanza di ogni possibile vincolo afferente alla realizzazione dell'impianto in armonia con il territorio ove deve essere installato. Per tale ragione il procedimento abilitativo disciplinato con riferimento al settore speciale dei rifiuti, non può considerarsi logicamente affiancabile o sovrapponibile a quello generale dell'AUA di cui al d.p.r. 59/2013. Diversamente opinando si verificherebbe un'ingiustificata duplicazione di attività amministrativa, pertanto, al procedimento ex art. 208 d. lgs. 152/2006 non può e non deve affiancarsi il procedimento di AUA ex d.p.r. n. 59/2013.

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_sa&nrg=202200108&nomeFile=202200769_20.html&subDir=Provvedimenti